

A) STATUTI

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Statuto del Consorzio approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 6661 del 29 maggio 2017**

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRESORIO - PERIMETRO -
FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 - Natura giuridica - Sede
- Art. 2 - Comprensorio e perimetro
- Art. 3 - Finalità del Consorzio
- Art. 4 - Funzioni del Consorzio
- Art. 5 - Potere impositivo

CAPO II ORGANI ED UFFICI

- Art. 6 - Organi del Consorzio

SEZIONE I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 7 - Composizione
- Art. 8 - Incompatibilità, inconferibilità, ineleggibilità
- Art. 9 - Funzioni
- Art. 10 - Convocazione
- Art. 11 - Comitato Esecutivo
- Art. 12 - Vicepresidenti

SEZIONE II PRESIDENTE

- Art. 13 - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
- Art. 14 - Funzioni del Presidente

SEZIONE III REVISORE LEGALE

- Art. 15 - Funzioni e competenze

SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 16 - Accettazione delle cariche
- Art. 17 - Entrata in carica
- Art. 18 - Durata delle cariche
- Art. 19 - Dimissioni dalle cariche
- Art. 20 - Decadenza dalle cariche
- Art. 21 - Vacanza delle cariche e sostituzioni
- Art. 22 - Indennità di carica e rimborso spese
- Art. 23 - Validità delle adunanze
- Art. 24 - Intervento alle sedute
- Art. 25 - Astensioni, conflitto d'interesse
- Art. 26 - Votazioni
- Art. 27 - Verbale delle adunanze
- Art. 28 - Pubblicazione delle deliberazioni

SEZIONE V UFFICI

- Art. 29 - Organizzazione degli uffici
- Art. 30 - Funzioni e responsabilità
- Art. 31 - Gestione amministrativa
- Art. 32 - Responsabilità dei procedimenti

SEZIONE VI ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Art. 33 - Organismo di vigilanza e controllo

SEZIONE VII

AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

- Art. 34 - Soggetti autonomi

SEZIONE VIII GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 35 - Esercizio Finanziario
- Art. 36 - Bilancio di Previsione
- Art. 37 - Conto Consuntivo
- Art. 38 - Sottogestioni di Bilancio

SEZIONE IX CONTRIBUENZA

- Art. 39 - Riparto della spesa

SEZIONE X RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

- Art. 40 - Riscossione
- Art. 41 - Ricorsi
- Art. 42 - Servizi di Tesoreria e Cassa

SEZIONE XI REGOLAMENTI

- Art. 43 - Regolamenti

SEZIONE XII RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSORZI

- Art. 44 - Opere di interesse Comune

SEZIONE XIII NORME SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI UTILIZZAZIONE IDRICA

- Art. 45 - Utenti
- Art. 46 - Catasto utenza
- Art. 47 - Diritti elettorali

SEZIONE XIV ACCESSO - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE, PUBBLICITÀ, ACCESSO CIVICO

- Art. 48 - Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 49 - Anticorruzione, trasparenza, pubblicità - Accesso Civico

— • —

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRESORIO - PERIMETRO -
FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 1

Natura giuridica - sede

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, già Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, istituito con d.p.r. n. 2634 del 22 novembre 1955, costituito con d.p.g.r. n. 19397 in data 9 ottobre 1989 a sensi della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, della deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/213 in data 26 marzo 1986, della deliberazione di Giunta regionale n. IX/3121 del 14 marzo 2012 è retto dal presente Statuto, nonché delle norme vigenti in materia, e ha sede in Bergamo.

A sensi del d.p.r. 3 ottobre 1970 n. 1096 svolge anche le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica così come confermato nello statuto consortile approvato dalla Regione Lombardia con delibera n. IX/4158 del 10 ottobre 2012. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/08 e s.m.i..

Art. 2

Comprensorio e perimetro

Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di circa ha 76.031 così distinta:

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 07 giugno 2017

N.	Comuni	Superficie in ha comprensoriate	Superficie in ha del Comune
PROVINCIA DI BERGAMO			
1	ALBANO SANT'ALESSANDRO	535	535
2	ALMÈ	198	198
3	AMBIVERE	329	329
4	ANTEGNATE	964	964
5	ARCENE	438	438
6	AZZANO SAN PAOLO	425	425
7	BAGNATICA	636	636
8	BARBATA	398	807
9	BARIANO	714	714
10	BARZANA	207	207
11	BERGAMO	4030	4030
12	BOLGARE	859	859
13	BOLTIERE	414	414
14	BONATE SOPRA	605	605
15	BONATE SOTTO	634	634
16	BOTTANUCO	586	586
17	BREMBATE	561	561
18	BREMBATE DI SOPRA	437	437
19	BRIGNANO GERA D'ADDA	1202	1202
20	BRUSAPORTO	505	505
21	CALCINATE	1520	1520
22	CALCIO	1014	1574
23	CALUSCO D'ADDA	841	841
24	CANONICA D'ADDA	300	312
25	CAPRIATE SAN GERVASIO	594	594
26	CARAVAGGIO	3329	3329
27	CAROBIO DEGLI ANGELI	681	681
28	CARVICO	454	454
29	CASTEL ROZZONE	169	169
30	CASTELLI CALEPIO	985	985
31	CAVERNAGO	774	774
32	CENATE SOTTO	464	464
33	CHIGNOLO D'ISOLA	543	543
34	CHIUDUNO	681	681
35	CISERANO	530	530
36	CIVIDATE AL PIANO	995	995
37	COLOGNO AL SERIO	1801	1801
38	COMUN NUOVO	672	672
39	CORTENOVA	722	722
40	COSTA DI MEZZATE	523	523
41	COVO	1294	1294
42	CURNO	458	458
43	DALMINE	1196	1196
44	FARA GERA D'ADDA	312	1084

45	FARA OLIVANA CON SOLA	515	515
46	FILAGO	543	543
47	FORNOVO SAN GIOVANNI	692	692
48	GHISALBA	1058	1058
49	GORLAGO	573	573
50	GORLE	245	245
51	GRASSOBBIO	849	849
52	GRUMELLO DEL MONTE	1010	1010
53	ISSO	165	508
54	LALLIO	214	214
55	LEVATE	545	545
56	LURANO	408	408
57	MADONE	305	305
58	MAPELLO	866	866
59	MARTINENGO	2228	2228
60	MEDOLAGO	385	385
61	MISANO DI GERA D'ADDA	623	623
62	MONTELLO	177	177
63	MORENGO	1002	1002
64	MORNICO AL SERIO	713	713
65	MOZZANICA	694	945
66	MOZZO	373	373
67	ORIO AL SERIO	315	315
68	OSIO SOPRA	514	514
69	OSIO SOTTO	764	764
70	PAGAZZANO	516	516
71	PALADINA	195	195
72	PALOSCO	1072	1072
73	PEDRENGO	361	361
74	POGNANO	327	327
75	PONTE SAN PIETRO	464	464
76	PONTERANICA	351	844
77	PONTIROLO NUOVO	1105	1105
78	PREZZO	222	222
79	ROMANO DI LOMBARDIA	1900	1900
80	SAN PAOLO D'ARGON	525	525
81	SCANZOROSCIATE	1066	1066
82	SERIATE	1267	1267
83	SOLZA	123	123
84	SORISOLE	464	1239
85	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	510	510
86	SPIRANO	932	932
87	STEZZANO	939	939
88	SUISIO	472	472
89	TELGATE	836	836
90	TERNO D'ISOLA	410	410
91	TORRE BOLDONE	349	349
92	TORRE DÈ ROVERI	273	273
93	TREVIGLIO	2924	3223
94	TREVILOLO	867	867

95	URGNANO	1461	1461
96	VALBREMBO	362	362
97	VERDELLINO	383	383
98	VERDELLO	740	740
99	VILLA D'ADDA	593	593
100	VILLA D'ALMÈ	281	634
101	ZANICA	1511	1511
PROVINCIA DI BRESCIA			
102	PALAZZOLO SULL'OGLIO	470	2301
103	PONTOGLIO	82	1111
PROVINCIA DI CREMONA			
104	CAPRALBA	70	1340
105	CASTEL GABBIANO	24	580
PROVINCIA DI LECCO			
106	BRIVIO	279	799
	TOTALI ha	76.031	85.504

PERIMETRO:**Confini:**

Partendo a nord-ovest, dal fiume Adda all'intersezione col confine settentrionale del Comune di Brivio:

il perimetro segue il confine orientale del comune di Brivio e prosegue, verso est, con il limite settentrionale dei comuni di Villa d'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Ambivere, Mappello, Barzana, Brembate di Sopra, Valbrembo, il limite occidentale dei Comuni di Paladina, Almè. La zona non montana dei Comuni di Villa d'Almè, Sorisole e Ponteranica come di seguito precisato: Villa d'Almè fino alla località Cà Quasso; da qui in linea retta fino all'incrocio tra via dell'Olmo e via Ventolosa (ex S.S. 470) poi lungo quest'ultima poi via Viera fino all'incrocio con via Pichì (meglio definito a livello catastale). Da qui linea retta sino all'incrocio tra le vie Volpe e Ripa, lungo questa poi via Coriola, via Don Giovanni Guelfi, via Foresto 1°, via Foresto 2° fino al termine (meglio definito a livello catastale). Da questo punto la linea altimetrica di 370 m.s.l.m.m. ad incrociare il confine tra i Comuni di Villa d'Almè e Sorisole (meglio definito a livello catastale); un breve tratto di detto confine fino alla quota altimetrica 382 m.s.l.m.m. su via Cà del Bosco e da qui linea retta fino all'incrocio tra le vie Calvarola e Sant'Anna (meglio definito a livello catastale). Quest'ultima via poi a nord via Degli Azzonici, via Francesco d'Assisi, via IV Novembre, Via XXIV Maggio fino all'incrocio tra le vie Col Ronco, Don Rubbi e Crocetta; da qui linea retta sino alla via Monte Grappa (quota 483 m.s.l.m.m.), di nuovo linea retta fino all'incrocio tra le vie Card. Carrara, Carera, Bagatella e da qui linea retta sino al fondo Valle del Rio Morla in corrispondenza del ponticello di via Seriff (meglio definito a livello catastale). Dal suddetto ponticello lungo il Rio Morla fino ad intersecare il confine tra i Comuni di Sorisole e Ponteranica sul sentiero della Cote. Da questo punto si segue il vecchio sentiero della Cote fino alla via Carino e da qui il sentiero detto «Strada comunale Carino poi via Castello sino all'incrocio con via dei Boschi. Da questo punto segue poi in linea retta verso sud sino a via Tinelli e di seguito sino al fondo Valle del Rio del Morla (ramo di Ponteranica) sulla curva altimetrica 370 m.s.l.m.m. e prosegue poi in linea retta ad incrociare via Maresana all'altezza della Chiesa di San Marco (meglio definito a livello catastale). Da qui lungo il sentiero Cà della Matta sino ad incrociare il confine comunale tra Ponteranica e Bergamo. Il suddetto confine e a seguire i confini, comprendendo integralmente i territori comunali, di Torre Boldone, Gorle, Scanzorosciate, Cenate Sotto, San Paolo d'Argon, Gorgo, Carobbio degli Angeli, Grumello del Monte e Castelli Calepio sino all'asta del fiume Oglio; verso sud, il fiume Oglio sino alla presa del Naviglio Civico di Cremona; il Naviglio Civico di Cremona sino alla presa della roggia Cantarana (o seriola Cantaranella); la roggia Cantarana, verso ovest lungo il confine di Antegnate e poi a sud il confine del Comune di Barbata sino al Naviglio di Barbata (o Naviglio Vecchio), lungo lo stesso fino alla strada Isso-Mozzanica (ex S.S. 11); detta strada ed il confine fra le province di Bergamo e Cremona sino al fiume Serio; il fiume Serio, verso sud, sino al confine del Comune di Mozzanica; breve tratto di detto confine sino alla strada Sergnano-Mozzanica (ex S.S. 591); la strada medesima verso nord, via

dei Tigli, strada consortile delle Volte sino al confine occidentale di Mozzanica; detto limite sino al confine fra le province di Bergamo e Cremona; il confine provinciale sino alla roggia Cremasca; breve tratto di quest'ultima sino al confine tra i Comuni di Capralba e Vailate e tra quest'ultimo e Misano Gera d'Adda, poi tra questo e Calvenzano, poi Caravaggio (territorio comunale interamente compreso), fino al confine con Treviglio poi il confine tra quest'ultimo Comune e Calvenzano e Casirate d'Adda fino alla roggia Vailata e lungo la stessa sino alla presa sul fiume Adda, il fiume Adda sino al comune di Brivio a chiusura del perimetro.

Province: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco.

Art. 3**Finalità del Consorzio**

Il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Ciò a fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo, conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva; nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.

Art. 4**Funzioni del Consorzio**

Il Consorzio provvede alla elaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

Il Consorzio adotta ed attua il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e il piano di riordino irriguo.

I consorzi di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008 e della l.r. 4/2016, esercitano nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e della l.r. 4/2016 avute in concessione dalla Regione;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- manutenzione diffusa del territorio;
- le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
- attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008 e s.m.i., anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 07 giugno 2017

- previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) relativo alle opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;
- i) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- j) progettazione, realizzazione e gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuite dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- k) vigilanza nel comprensorio di competenza, sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
- l) provvedono altresì:
- alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
 - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l.r. 31/2008;
- m) stipulare apposita convenzione con altri Consorzi di Bonifica, enti locali e/o loro associazioni per erogazione di servizi quali:
- esecuzione, manutenzione e collaudo di opere;
 - collaborazione per la tenuta del catasto sia alfanumerico che georeferenziato per la gestione del reticolo idrico;
 - valorizzazione e salvaguardia del territorio rurale;
 - collaborazione per la elaborazione, emissione, riscossione e rendicontazione del ruolo di contribuzione con annessi orari irrigui e conseguente gestione oltre che concessioni precarie;
 - collaborazione per la tenuta e gestione contabilità e protocollazione informatizzate;
 - gestione di procedure di gara d'appalto pubblico per lavori, forniture e servizi in qualità di Stazione appaltante;
- n) esercitare le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica a sensi e per gli effetti dell'art. 72 della legge 11 dicembre 1933 n. 1775, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 1096 in data 3 ottobre 1970 registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 1970 al reg. 23 fl. 160 e sulla base di specifico piano di riparto della contribuzione. In ogni caso, rispondente alle norme della legge fondamentale in ordine alla bonifica integrale n. 215 del 13 febbraio 1933;
- o) assunzione, a termini della legge 12 febbraio 1992, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietari, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- p) assistenza alla proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:
- la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
 - la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- q) esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche di bonifica;
- r) esecuzione, a spese dei proprietari, delle opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;
- s) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuzione nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica di irrigazione o di forestazione promuovendo prioritariamente l'iscrizione degli interessati fra i consorziati del Consorzio di Bonifica;
- t) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPO, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni;
- u) svolgimento dei compiti inerenti al riordino delle utenze idriche nei bacini di giurisdizione a norma delle vigenti leggi e di relative leggi speciali. Per conseguire le finalità di Consorzio di utilizzazione idrica il Consorzio provvede in particolare:
- a presentare domande per concessione di derivazione di acqua pubblica a sensi dell'art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 - presentare, in proprio, domande per variazioni alle utenze consorziali a termini dell'art. 49 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n. 1775;
 - ad intervenire nell'interno delle singole utenze per vigilare ed eventualmente rettificare la distribuzione delle acque secondo la necessità per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il miglior esercizio delle utenze interessanti il comprensorio consorziale. Per conseguire tali fini il Consorzio verrà riconosciuto titolare delle utenze consorziate;
 - a ridurre temporaneamente le competenze delle singole utenze;
 - a raccogliere e coordinare le domande di derivazione di acque pubbliche presentate da singoli utenti o Consorzi di utenti comunque appartenenti al comprensorio consorziale;
 - a tutto quanto necessario per la migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'ambito delle funzioni dei consorziati ed a vantaggio dell'economia del comprensorio;
- v) assunzione delle funzioni di consorzio idraulico ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008.

Art. 5
Potere impositivo

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/08 e s.m.i..

Con riferimento alle opere eseguite sui corsi d'acqua del reticolo principale in convenzione regionale il Consorzio determina gli oneri di esecuzione, di esercizio e di manutenzione in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione, l'esercizio e la gestione di tali opere. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del Consorzio, fatte salve le spese sostenute dal Consorzio per l'individuazione degli oneri.

I contribuenti di cui ai precedenti commi costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, o per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, o nelle altre forme previste dalla legge statale e regionale.

**CAPO II
ORGANI ED UFFICI**
Art. 6
Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio del consorzio di bonifica:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Revisore Legale.

SEZIONE I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7
Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:

- a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
- b) un rappresentante dei comuni eletto dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati dal comprensorio consortile;
- c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade la maggiore superficie comprensoriale del Consorzio;
- d) da un rappresentante della Regione Lombardia.

Art. 8
Incompatibilità, inconfiribilità, ineleggibilità

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

Non possono, inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i falliti, dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata della interdizione;
- c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i dipendenti del Consorzio, comunque denominati, nonché gli ex dipendenti e i pensionati del Consorzio;
- f) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Sono applicate altresì le norme che regolano la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ed alle altre norme correlate.

Art. 9
Funzioni

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) in occasione della prima seduta di inizio mandato convocare gli eletti ed eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, il Presidente, i 2 Vice Presidenti, che compongono il Comitato Esecutivo di cui uno assume la carica di Vicario;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo Statuto e le modifiche statutarie;
- e) approvare il programma triennale delle opere, i programmi di attività del Consorzio, il piano biennale delle forniture e dei servizi;
- f) adottare i piani comprensoriali di bonifica e il piano di rioridino irriguo ed i progetti attuativi;
- g) adottare il piano di classificazione degli immobili del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione, il regolamento di polizia idraulica, il regolamento irriguo;
- h) approvare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- i) fissare le incandidabilità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio (Presidente, vice Presidente Vicario e vice Presi-

dente) e al Revisore Legale, nonché i compensi dei componenti esterni dell'organismo di vigilanza;

- j) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- k) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) approvare, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento elettorale consortile secondo quanto previsto dal regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 LR 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- q) deliberare in merito alla nomina del Direttore Generale;
- r) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti i procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio eventualmente anche a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il Consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- u) deliberare l'ingresso ad enti e società od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- v) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- w) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- x) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- y) approvare i progetti delle opere e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- z) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
- aa) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio;
- bb) deliberare le controdeduzioni ai ricorsi proposti avverso le proprie deliberazioni;
- cc) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal presente statuto;
- dd) approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il codice etico di comportamento;
- ee) approvare il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001.

Art. 10
Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore Legale, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Esecutivo.

La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 07 giugno 2017

Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione, oppure a mano, a mezzo di dipendente consortile.

Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei Consiglieri e del Revisore dei Legale.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

Per l'elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e dei 2 Vice Presidenti, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

A seguito di decadenza del Presidente e dei Vice Presidenti il consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11**Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore Generale;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni e conto consuntivo;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo Statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) a materie indicate dallo Statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo inoltre:

- a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando il Consiglio stesso;
- b) si esprime sulla nomina da parte del Presidente del Responsabile del Procedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare al Comitato Esecutivo le competenze deliberative in alcune delle materie di cui all'art. 9, ad eccezione delle competenze di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), u), v), w), aa). Resta ferma la competenza del Presidente in caso di indifferibilità ed urgenza.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza specifiche formalità.

Art. 12**Vicepresidenti**

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario le relative funzioni sono svolte dal secondo Vice Presidente.

Entrambi i Vice Presidenti possono svolgere l'esercizio di funzioni delegate dal Presidente.

SEZIONE II
PRESIDENTE**Art. 13****Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti**

È eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione del Presidente e dei Vice, di cui uno Vicario, avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento elettorale consortile.

Art. 14**Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore Generale in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di Statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio.
- f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- h) nomina il Responsabile del Procedimento, sentito il Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale;
- i) in qualità di datore di lavoro, relativamente alla struttura consortile, può avvalersi dello strumento della delega per le competenze delegabili in materia di sicurezza sul lavoro;
- j) nomina e revoca del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché il responsabile della trasparenza e dell'integrità;
- k) su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive gli accordi di programma, le convenzioni con gli enti pubblici, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;

SEZIONE III
REVISORE LEGALE**Art. 15****Funzioni e competenze**

Il Revisore Legale è nominato dal Consiglio della Regione Lombardia tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Revisore Legale vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il Revisore Legale esercita le competenze di cui all'art. 20 del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, conformando la propria attività ai principi di continuità, campionamento e programmazione dei controlli.

Il Revisore Legale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, non intervenendo nella gestione e nell'amministrazione attiva del Consorzio.

Il Revisore Legale può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo redigendo apposito verbale.

In caso di riscontro di gravi irregolarità il Revisore Legale ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Il Consiglio regionale nomina altresì un Revisore Supplente che sostituisce il Revisore Legale in caso di impedimento temporaneo, nonché in caso di dimissioni, morte, decadenza o impedimento permanente, sino alla nomina di nuovo Revisore Legale.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI COMUNI**Art. 16****Accettazione delle cariche**

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei Consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

Per le elezioni effettuate in seduta consiliare, qualora l'eletto sia presente può accettare immediatamente la carica con dichiarazione inserita nel verbale.

Art. 17

Entrata in carica

Sia i rappresentanti eletti che quelli designati dagli Enti locali e dalla Regione entrano in carica il 1° gennaio successivo alla data delle elezioni o delle designazioni. Qualora le elezioni o le designazioni subiscano un ritardo e siano effettuate in date successive al 1° gennaio, gli eletti o i designati entrano in carica immediatamente.

Dopo tale data, qualora le designazioni degli Enti locali e della Regione non siano ancora pervenute, il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente deliberare.

Art. 18

Durata delle cariche

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio del primo anno di inizio mandato.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 16, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Gli atti adottati oltre il termine del comma precedente sono comunque nulli.

Art. 19

Dimissioni dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate a mezzo P.E.C. o per lettera raccomandata A.R.. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 20

Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo comunicato per iscritto non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 25 ovvero nel caso di gravi violazioni del codice etico e di comportamento.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC dei motivi all'interessato.

La cessazione della carica di Consigliere comporta la decadenza delle cariche di Presidente o di Vice Presidenti.

Art. 21

Vacanza delle cariche e sostituzioni

Quando il Presidente o i componenti del Comitato Esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi

motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti nella medesima fascia.

Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

In caso di cessazione dalla carica del rappresentante dei Comuni, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, il Presidente della Provincia in cui ha sede il Consorzio, provvede, ai sensi del regolamento regionale n. 1/2012, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. Il nuovo nominato rimane in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il sostituito.

Analogamente in caso di cessazione dalla carica del Rappresentante provinciale o regionale, la Provincia e/o la Regione provvederanno alla sostituzione, previa segnalazione del Presidente del Consorzio.

Art. 22

Indennità di carica e rimborso spese

Al Presidente e ai Vice Presidenti è corrisposta un'indennità annua di carica, nei limiti stabiliti dall'art. 82 della L.R. n. 31/2008.

I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo e non sono pertanto soggetti agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013.

Al Revisore Legale viene corrisposto un compenso annuo, ridotto degli eventuali importi di cui al comma successivo.

Al Revisore Legale supplente viene corrisposto un compenso per ogni giornata di attività in cui opera in sostituzione del Revisore titolare.

A tutti i Componenti degli organi sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 23

Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta in 2a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, dei Vice Presidenti, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Comitato Esecutivo è validamente riunito con la presenza di almeno due componenti.

Art. 24

Intervento alle Sedute

Il Direttore Generale e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni ad esso perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo su determinate problematiche.

Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore Generale od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore Generale; ove anche il Direttore Generale sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

Il parere di regolarità amministrativa è espresso per iscritto dal Direttore Generale, o dal Vicario sullo schema di deliberazione.

Art. 25

Astensioni, conflitto d'interesse

Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 07 giugno 2017

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltre alla possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Gli Amministratori sono tenuti al rispetto del Codice Etico e di comportamento. In casi di gravi violazioni il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dell'amministratore inadempiente.

Art. 26 Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, ad eccezione della nomina e della revoca degli amministratori, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In caso di ulteriore parità di voti favorevoli e contrari nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intenderà respinta.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Il Comitato Esecutivo adotta le proprie deliberazioni nelle materie delegate all'unanimità dei presenti, negli altri casi con almeno due voti favorevoli.

Per l'approvazione dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano di comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art. 27 Verbale delle adunanze

Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consortile.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 28 Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni debbono essere pubblicate nell'albo on-line del Consorzio per otto giorni consecutivi, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione acquistano efficacia dal primo giorno di pubblicazione.

Le deliberazioni adottate d'urgenza dal Presidente sono immediatamente efficaci, ma decadono qualora non pubblicate nei termini del primo comma, oppure nel caso in cui non vengano ratificate dal Consiglio o dal Comitato Esecutivo nelle materie a questo delegate nel corso della prima seduta.

I pareri di regolarità amministrativa, qualora non resi oralmente in seduta ed in tale sede verbalizzati, sono resi per iscritto e pubblicati contestualmente in calce alle deliberazioni.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione devono essere pubblicati contestualmente alle deliberazioni.

Le deliberazioni e gli allegati che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

SEZIONE V UFFICI

Art. 29 Organizzazione degli uffici

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 della l.r. 31/2008, la struttura organizzativa degli uffici del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile dei servizi consortili e dai regolamenti del Consorzio approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali

del Consorzio, individua le esigenze organizzative dell'Ente e le necessarie strutture e le relative qualifiche.

Art. 30 Funzioni e responsabilità

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i programmi da attuare e le politiche di indirizzo del Consorzio.

Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 Gestione amministrativa

La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore Generale attraverso gli uffici consortili.

Il Direttore, può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile nei limiti della contrattazione collettiva nazionale. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 della l.r. 31/2008 e s.m.i. spetta al Direttore Generale, il controllo della regolarità amministrativa degli atti del Consorzio.

Spetta ai Dirigenti di Area la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente Statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore Generale l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo Statuto non riservi al Presidente.

Al Direttore Generale e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- a) l'assunzione delle Determinazioni;
- b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso per l'assunzione del personale;
- c) la stipulazione di contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- e) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- f) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- h) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza consortile;
- i) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

Il Direttore Generale e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 32 Responsabilità dei procedimenti

Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, fanno carico al Direttore Generale o al Dirigente di area.

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale.

Il Responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi delle normative vigenti, svolge tutti i compiti previsti dallo stesso e dai regolamenti attuativi.

SEZIONE VI

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 33**Organismo di vigilanza e controllo**

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 è istituito un Organismo Indipendente di Vigilanza e Controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dall'Ente nonché di curare il costante aggiornamento dello stesso.

L'Organismo, nominato dal CdA, può essere collegiale o monocratico e dura in carica tre anni.

Le funzioni dell'Organismo, le modalità e i requisiti per la nomina dei suoi componenti, nonché le incompatibilità e i casi di decadenza sono disciplinati dal Modello Organizzativo e di Controllo approvato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e conforme alle norme sulla prevenzione della corruzione e trasparenza.

SEZIONE VII

AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

Art. 34**Soggetti autonomi**

I rapporti fra il Consorzio di Bonifica e i soggetti autonomi operanti nel settore del Miglioramento Fondiario e dell'Irrigazione sono regolati tramite la stipula di apposite convenzioni, i cui termini applicabili dal Consorzio possono comprendere limiti e condizioni volti a salvaguardare gli interessi generali della bonifica

SEZIONE VIII

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 35**Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. È fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 36**Bilancio di Previsione**

Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

Detto bilancio è formulato in termini finanziari di competenza e deve chiudere in pareggio. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Il bilancio, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio di Amministrazione dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio è sottoposto preventivamente al parere del Revisore Legale.

Art. 37**Conto Consuntivo**

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;

- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;

- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto al parere del Revisore Legale che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classificazione per il riparto delle spese consorziali.

Art. 38**Sottogestioni di Bilancio**

Ferma restando l'unicità del bilancio il regolamento di contabilità può stabilire l'attivazione di sottogestioni di bilancio mediante l'istituzione di articoli all'interno dei capitoli di bilancio.

SEZIONE IX

CONTRIBUENZA

Art. 39**Riparto della spesa**

Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione ed eventualmente quelle relative al reticolo idrico principale gestito in convenzione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classificazione.

SEZIONE X

RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 40**Riscossione**

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione e di eventuale rateizzazione di tributi.

Art. 41**Ricorsi**

Salvo il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere al Direttore Generale per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Direttore Generale entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.

Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione dell'avviso di pagamento.

Art. 42**Servizi di Tesoreria e Cassa**

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

SEZIONE XI

REGOLAMENTI

Art. 43**Regolamenti**

Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di Bonifica:

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 07 giugno 2017

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente Statuto.
- c) l'autonomia gestionale amministrativa dei soggetti di cui all'art. 34;
- d) accesso agli atti.

SEZIONE XII

RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSORZI

Art. 44**Opere di interesse comune**

Il Consorzio può individuare opere ed interventi di interesse comune con i Consorzi di bonifica contermini.

Per la gestione e l'esercizio delle opere di cui al precedente comma, i Consorzi interessati regolano i loro rapporti attraverso convenzioni o protocolli di intesa per gli aspetti operativi, organizzativi e finanziari.

Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i Consorzi per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei Consorzi nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni Consorzio.

Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra i Consorzi, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia.

I membri e il Presidente del Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

SEZIONE XIII

NORME SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI UTILIZZAZIONE IDRICA

Art. 45**Utenti**

Fanno parte del Consorzio i concessionari che legittimamente usino o derivino acque dai fiumi Brembo e Serio e dai torrenti Morla, Cherio e Zerra nonché da quegli altri corsi d'acqua comunque fluenti nel proprio comprensorio nonché dalla falda acquifera, sia in proprio che in rappresentanza di utenti diretti od indiretti riuniti in Consorzio.

Art. 46**Catasto Utenza**

Il Consorzio compila e tiene costantemente aggiornato il catasto delle utenze.

Il catasto contiene, per ogni utente consorziale, i dati delle rispettive utenze quali risultano dagli atti di riconoscimento e di concessione o dalle domande in corso.

Oltre questi dati e per le sole persone fisiche e collettive di natura giuridica privata saranno annotati nel catasto gli estratti catastali dei terreni e degli stabili urbani di rispettiva proprietà, servite dalle dette Utenze.

Gli utenti devono denunciare al Consorzio i dati necessari per la compilazione del catasto, nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consortile.

Il catasto viene pubblicato nell'albo pretorio del Consorzio per 10 giorni consecutivi e, per estratto, deve esserne data comunicazione scritta a ciascuno dei Comuni in cui ricadono le utenze e le proprietà servite, con invito alla pubblicazione nel loro albo pretorio affinché gli interessati possano presentare al Consorzio eventuali reclami entro 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Analoga procedura di pubblicazione dovrà essere eseguita per le successive aggiunte al catasto originario rimanendo esclusi gli aggiornamenti.

Dovranno essere trascritti ai sensi e per gli effetti del vigente Codice Civile i provvedimenti che determinano le obbligazioni derivanti ai terreni, fabbricati ed industrie, serviti dalle utenze private, dalla loro inclusione nel catasto del Consorzio.

Dopo la trascrizione di cui sopra tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'inclusione nel Consorzio possono di pieno diritto, no-

stante qualunque patto contrario dai precedenti utenti consorziati, a tutti coloro che, per successione, acquisto o qualsiasi altro legittimo titolo si sostituiscono ai primi.

Gli utenti, i consorziati, i mandanti degli utenti attuali, non sono liberati dal contributo consorziale se non quando i nuovi utenti o proprietari o comproprietari, abbiano pagato la loro quota relativa all'intero anno in cui avviene la traslazione o la modifica dell'utenza o della proprietà.

I nuovi utenti non possono farsi rappresentare nel Consorzio sino a quando non siano regolarmente inclusi nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 47**Diritti Elettorali**

Gli utenti, regolarmente inclusi nell'elenco di cui all'articolo precedente, partecipano alle elezioni degli Organi consorziali secondo le disposizioni del presente Statuto.

SEZIONE XIV

ACCESSO - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - PUBBLICITÀ, ACCESSO CIVICO

Art. 48**Accesso ai documenti amministrativi**

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e di differimento dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 49**Anticorruzione, trasparenza, pubblicità - accesso civico**

Il consorzio dà attuazione ai principi ed alle norme di pubblicità, diffusione dell'informazione e prevenzione della corruzione, di trasparenza e accesso civico, previste dalle leggi statali.

I regolamenti e il POV delle aree e servizi consortili prevedono norme di tutela delle funzioni dei responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza, in attuazione degli atti di indirizzo e delle determinazioni in materia emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività finalizzata alla diffusione delle informazioni prescritta dalla legge.